



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0147532 - 22/08/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA
CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(tramite PEC)

Oggetto: Start -up. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisito oggettivo.

Con nota mail dell' 11 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società richiedente l'iscrizione come start-up innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del requisito inerente i brevetti.

Nella situazione specifica la società non ha ancora ottenuto la registrazione, ma ha depositato il brevetto nel maggio 2013 e ha ricevuto, nel gennaio 2014, il rapporto di ricerca (ancora da riscontrare) da cui si rileva che alcune rivendicazioni sono riconosciute come innovative.

Chiede quindi conclusivamente codesta CCIAA, se sulla base di tale documentazione, si possa già procedere all'iscrizione della società nella sezione start-up ovvero, più in generale, esista una fase intermedia nella procedura di registrazione che possa consentire l'iscrizione anteriormente alla registrazione del brevetto.

L'art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, n. 3) afferma che "sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa".



Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al requisito della privativa industriale di cui al punto 3), infatti, il legislatore dispone che la start up possa essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui **la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto**, pur non conoscendone ancora l’esito.

Pertanto, ove la società abbia già depositato formalmente il brevetto, ancorché sia ancora in attesa di registrazione, appare verificato il requisito dell’“essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written over a faint horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio', written on the left side of the page.